Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 maggio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Martedì 29 aprile 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Einar Agustsson, ambasciatore della Repubblica d'Islanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4509)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **907**.

Soppressione dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Siena e del convitto annesso.

N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, viene soppresso, a decorrere dal 1° ottobre 1977, l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Siena ed il convitto annesso.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1980
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 388

DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. **167**.

Interventi urgenti per l'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di confermare gli interventi a sostegno della stampa quotidiana e periodica, attesa la perdurante situazione di grave crisi in cui versa l'editoria e di dettare norme intese al riordino dell'intero settore editoriale al fine di garantire la realizzazione di una effettiva libertà di stampa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Titolarità delle imprese editoriali di giornali quotidiani

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservata alle persone fisiche, enti morali e società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, nonché alle società cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dalla attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

A tutti gli effetti del presente decreto è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti d'affitto o di affidamento in gestione.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, enti morali, società in nome collettivo, in accomandità semplice, a società a prevalente partecipazione pubblica, a società per azioni quotate in borsa le cui azioni siano in maggioranza di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana o a società le cui azioni o quote siano interamente intestate a dette società quotate in borsa. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio della impresa dal registro nazionale della stampa.

Le azioni o le quote di un'impresa editrice di giornali quotidiani costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata

non possono essere intestate a società fiduciarie o a società estere. Analogo divieto vale per le azioni di società diverse dalle società per azioni quotate in borsa che direttamente o indirettamente controllino società editrici di giornali quotidiani o ad esse siano collegate a norma dell'art. 2359 del codice civile. E' fatto salvo quanto disposto da accordi o trattati internazionali resi esecutivi in Italia.

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle norme di attuazione del presente decreto e, dopo tale data, comunque entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati nell'art. 2359 del codice civile o in ogni caso di collegamenti di carattere finanziario e organizzativo tali da consentire la comunicazione degli utili e delle perdite o l'esercizio dei poteri imprenditoriali propri di cascun soggetto in funzione di uno scopo comune.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti.

Le imprese editrici di giornali quotidiani organizzate in forme diverse da quelle indicate al primo comma del presente articolo, devono adeguarsi alle disposizioni del comma medesimo nel termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto e fino a quando la trasformazione non venga effettuata, l'impresa è esclusa da tutte le provvidenze del presente decreto.

Trascorsi i due anni di cui al comma precedente, su istanza della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'art. 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione della assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui al primo comma del presente articolo al fine di nominare nuovi organi sociali.

Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le società per azioni di cui ai precedenti primo e terzo comma, che abbiano un ammontare complessivo del capitale versato e delle riserve, risultante dal bilancio, superiore ad un quinto dell'ammontare previsto dall'art. 19 della legge 7 giugno 1974, n. 216, sono sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali e di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

Art. 2.
Concentrazioni

Dall'entrata in vigore del presente decreto gli atti di cessione di testate nonché di trasferimento fra vivi di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di imprese giornalistiche di cui all'art. 1 e i contratti di affitto o affidamento in gestione delle testate sono nulli ove per effetto di essi l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale.

Si considera dominante, ai soli effetti del presente articolo, la posizione di una impresa allorquando, per effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, di cessione, di affitto o di affidamento in gestione della testata, i giornali quotidiani editi dalla medesima o da imprese controllate o che la controllano o a essa sono collegate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, abbiano tirato nel precedente anno solare oltre il 20 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia.

Si considera altresì dominante, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la posizione dell'impresa che venga in possesso o che si trovi a controllare, per effetto di trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, ovvero di affitto o affidamento in gestione di testate, un numero di testate:

a) superiore al 50 per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata;

b) che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini del presente comma si intendono per aree interregionali quelle del nord, comprendente Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna; del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio; del sud, comprendente le rimanenti regioni.

La commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, quando riscontri che si verificano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, deve presentare domanda al tribunale competente ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità degli atti di cui al primo comma.

Su richiesta motivata della commissione medesima il tribunale può adottare i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti della eventuale dichiarazione di nullità.

E' competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo. In caso di più giornali è compe-

tente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti.

Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il 30 per cento di quella nazionale.

Art. 3.

Bilanci delle imprese

Le imprese editrici dei giornali quotidiani devono depositare annualmente, entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, che ne cura il deposito presso il registro di cui al successivo art. 4, i propri bilanci redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976.

Il bilancio dovrà essere redatto con riferimento alle imprese per quanto riguarda lo stato patrimoniale e con riferimento alle singole testate edite per quanto riguarda il conto economico.

Al bilancio dovranno essere allegati i dati statistici di cui all'allegato *A* del presente decreto, nonché l'indicazione dell'impresa concessionaria della pubblicità, dell'eventuale importo del minimo garantito e di ogni altro provento di natura pubblicitaria.

I bilanci delle imprese aventi ricavi netti, determinati come indicato nel secondo comma del successivo articolo 25, superiori ad un miliardo di lire, dovranno, a decorrere dall'esercizio 1980, essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Entro trenta giorni dal termine stabilito per il deposito del bilancio ciascuna testata dovrà pubblicare il conto economico ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'impresa editrice.

Le imprese concessionarie di pubblicità sono tenute a depositare presso il registro di cui al successivo articolo 4, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti la pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici.

L'editore, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa che rifiutano o omettono il deposito e la pubblicazione del bilancio secondo il modello stabilito ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, ovvero non vi provvedono nei termini indicati, sono puniti con una sanzione pecuniaria da tre a dieci milioni di lire.

Gli adempimenti di cui al presente articolo sono condizione per l'erogazione delle provvidenze previste dall'art. 9 del presente decreto.

In caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'art. 2621 del codice civile.

Art. 4.

Registro nazionale della stampa

E' istituito il registro nazionale della stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, sotto la vigilanza ed il controllo della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro nazionale della stampa gli imprenditori che esercitano:

1) un'impresa editrice di giornali quotidiani;

2) un'impresa editrice di periodici o riviste nei casi previsti dal successivo art. 5;

3) un'impresa editrice di agenzia di stampa nei casi previsti dal successivo art. 5.

I soggetti di cui al secondo comma del presente articolo devono chiedere l'iscrizione al registro nazionale della stampa depositando:

a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risultino il nome e il domicilio del proprietario o di chi esercita l'impresa editoriale, se diverso dal proprietario;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che il proprietario o chi esercita l'impresa editoriale sia una società;

c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.

Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) devono essere comunicate dall'imprenditore entro trenta giorni alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Le imprese di cui al primo e terzo comma dell'art. 1 sono tenute altresì a comunicare, per l'iscrizione nel registro di cui al presente articolo:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata di cui al precedente art. 2 entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento;

b) i contratti d'affitto o di gestione dell'azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c) l'elenco dei soci aventi diritto di intervenire alla assemblea che approva il bilancio della società e il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Le società diverse dalle società per azioni quotate in borsa che controllano anche mediante interposizione societaria una società editrice costituita in forma di società per azioni sono tenute a comunicare alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, l'elenco dei propri soci, il numero delle azioni e l'entità delle quote da essi posseduti entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio.

Le norme di attuazione del presente decreto fisseranno il termine entro il quale le imprese editrici di cui al presente articolo dovranno provvedere, in sede di prima applicazione, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di comunicazione previsti dal presente articolo. L'adempimento di tali obblighi è condizione per l'accesso alle provvidenze di cui al successivo art. 9.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni del presente articolo.

Gli imprenditori hanno il diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o della proprietà, ne deve essere data comunicazione scritta alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, per il relativo deposito presso il registro di cui al presente articolo.

La comunicazione suddetta, nel caso di atti tra vivi, deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese alienanti ed acquirenti.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione sociale dell'acquirente ed il titolo al quale il trasferimento viene effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso a quei trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al dieci per cento.

Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il registro istituito a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 5.

Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa

Sono soggette agli obblighi di cui agli articoli 1, 3 e 4 del presente decreto le imprese editrici di giornali periodici e riviste, ad eccezione di quelle indicate all'ultimo comma del successivo art. 10, che da almeno un anno abbiano alle loro dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno per ciascuna testata.

Per le testate di cui al precedente comma, l'adempimento degli obblighi sopra indicati è altresì condizione per accedere alle provvidenze di cui al successivo art. 10.

Per le testate che non hanno alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, gli adempimenti di cui al precedente art. 4, terzo e quarto comma, sono condizione per accedere alle provvidenze di cui al successivo art. 10.

Sono soggette agli obblighi di cui al presente decreto le imprese editrici di agenzie nazionali di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 13 del presente decreto nonché le agenzie di cui al penultimo comma del medesimo articolo.

Le imprese editrici di cui al terzo e quarto comma del presente articolo debbono depositare, entro i termini di cui al primo comma dell'art. 3 del presente decreto, il proprio bilancio redatto sulla base delle risultanze amministrative e contabili.

L'adempimento di tali obblighi è condizione per lo accesso alle provvidenze di cui ai successivi articoli 10 e 13.

Art. 6.

Prezzo dei giornali quotidiani

Il Comitato interministeriale prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta l'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.

Le imprese editrici di giornali quotidiani, che non si uniformino alle determinazioni di cui al precedente comma, perdono il diritto alle provvidenze di cui al successivo art. 9, salvo che adottino un prezzo diverso per singole testate e per non più di un giorno alla settimana e che adottino un prezzo inferiore per testate che contengono in media non più di dieci pagine di testo redazionale.

Allo scadere del termine del 31 dicembre 1984, previsto dal successivo art. 9, il prezzo del giornale quotidiano è libero.

Art. 7.

Orario di chiusura

Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto sono ammesse ai benefici di cui al successivo art. 9 se l'esercizio della attività di redazione e composizione abbia inizio non prima delle ore 6 e non termini oltre le ore 24.

Qualora la commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, accerti l'ingiustificata inosservanza ripetuta per tre volte, nel corso dell'anno, dell'orario di cui al precedente comma, l'impresa è esclusa dalle provvidenze del presente decreto.

L'orario di cui al primo comma sarà operante a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Fino a quella data, e a partire dal 1° gennaio 1981, la chiusura dovrà avvenire non oltre l'una antimeridiana.

Art. 8.

Autorizzazioni per la vendita

Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, vengono così determinati gli indirizzi cui le regioni devono uniformarsi nell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 52, primo comma, lettera *a*), per la parte relativa alla vendita di giornali e di riviste, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni definiscono gli organi e gli indirizzi della programmazione, assicurando nella promozione dei piani la partecipazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché la consultazione delle altre categorie che ne facciano richiesta.

Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni ed i comprensori in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si atterranno ai seguenti criteri:

a) per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni;

b) per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;

c) per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane, si dovrà tener conto anche delle condizioni di accesso.

Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità dei piani comunali predisposti sulla base di criteri fissati dalle regioni.

Qualora non esistano domande per la gestione dei punti ottimali di vendita fissati nei piani predisposti a norma dei commi precedenti, i comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e periodici cittadini titolari di altre autorizzazioni al commercio.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi dovranno affidare a titolari di altre licenze o ad altri cittadini la vendita anche porta a porta di quotidiani e periodici. Qualora non si sia adempiuto a tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione potranno provvedere direttamente.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare nonché per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

b) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;

c) per la vendita di giornali quotidiani in alberghi o pensioni;

d) per la consegna porta a porta curata dall'editore per le proprie pubblicazioni.

Accordi tra le categorie definiranno le modalità della vendita ambulante e automatica delle pubblicazioni non comprese nel comma precedente.

Le rivendite di giornali o riviste autorizzate ai sensi del presente articolo possono curare il recapito a domicilio di giornali e periodici a clienti che ne facciano richiesta.

I titolari delle rivendite sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

Fino all'attuazione della disciplina di cui ai precedenti commi, le autorizzazioni per i posti di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci su parere conforme di una commissione, costituita in ciascuna provincia, nominata dalla giunta regionale e composta da:

a) un rappresentante della regione, che la presiede;

b) due esperti in materia rispettivamente di urbanistica e di traffico designati dalla regione;

c) due rappresentanti delle organizzazioni più rappresentantive dei rivenditori;

d) un rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa dei distributori locali;

e) un rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa degli editori.

Le regioni emanano la disciplina transitoria che resterà in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

Art. 9.

Integrazioni sul prezzo della carta per i giornali quotidiani

Fino al 31 dicembre 1984 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere integrazioni di prezzo della carta, come appresso specificato, alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore.

Le integrazioni di cui al precedente comma sono applicate ai quantitativi di carta utilizzata, a decorrere dal 1° luglio 1978, calcolati in base alla tiratura media, al formato ed al numero medio di pagine per copia dei giornali, purché rientranti annualmente nei quantitativi di carta, per almeno il sessanta per cento di produzione comunitaria, acquistati dalla impresa editoriale e notificati all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Le integrazioni di prezzo di cui al presente articolo si concretano:

1) per la stampa delle prime otto pagine: nel rimborso dell'ottantacinque per cento del prezzo della carta utilizzata fino alla tiratura media di 50.000 copie al giorno; nel rimborso rispettivamente dell'ottanta per cento per le quote delle tirature medie comprese tra 50.000 e 100.000 copie al giorno, del cinquantacinque per cento per le quote delle tirature medie tra 100.000 e 300.000 copie al giorno e del quarantacinque per cento per le copie delle tirature eccedenti le 300.000 copie al giorno;

2) per la stampa delle pagine comprese tra l'ottava e la dodicesima inclusa: nel rimborso dell'ottanta per cento della carta utilizzata fino alla tiratura media di 100.000 copie al giorno; nel rimborso del quaranta per cento per le tirature medie comprese tra le 100.000 e le 300.000 al giorno e nel rimborso del trenta per cento per le tirature medie superiori alle 300.000 copie al giorno.

Per le testate edite dalle società cooperative di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e per i giornali organi ufficiali dei partiti rappresentati in Parlamento e dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le suddette percentuali sono maggiorate di dieci punti.

Ai fini di cui ai commi precedenti il prezzo di riferimento della carta da giornale è quello determinato dal Comitato interministeriale prezzi per la carta di tipo standard di 48,8 grammi al metro quadrato, previo parere della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172; per il periodo dal 1° luglio 1978

al 31 dicembre 1979 il prezzo di riferimento è quello in atto alla data del 22 febbraio 1980. Il Comitato interministeriale prezzi, nella determinazione del prezzo di riferimento, terrà conto dei prezzi praticati per lo stesso tipo di carta nell'ambito della Comunità economica europea.

La tiratura media giornaliera è ricavata per ogni giornale come rapporto tra la tiratura complessiva di un semestre ed il numero di uscite del giornale nello stesso periodo di tempo.

Il numero medio di pagine per copia è analogamente ricavato come media tra il totale di pagine costituente la collezione del giornale in un semestre ed il numero delle pubblicazioni del giornale nello stesso periodo di tempo, con esclusione delle pagine utilizzate per la pubblicità.

Sono computate comunque le prime otto pagine purché la parte destinata alla pubblicità non superi il trenta per cento dell'intero giornale.

Il numero delle pagine di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo e di cui al secondo comma del precedente art. 6 è riferito al formato standard di cm 43 per 59 per pagina. Per i formati ridotti e per la carta di grammatura diversa da quella di 48,8 grammi al metro quadrato si procederà alle necessarie riparametrazioni.

La percentuale di contenuto pubblicitario deve essere denunciata dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature, il numero di pagine per copia e la percentuale dello spazio pubblicitario.

Qualora dai controlli disposti dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, la dichiarazione dell'editore non risulti rispondente al vero, la testata del giornale non avrà diritto alle provvidenze di cui al presente articolo per un biennio.

Art. 10.

Integrazioni sul prezzo della carta per i giornali periodici

Fino al 31 dicembre 1984 a favore delle imprese editrici di giornali periodici l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad erogare le integrazioni come appresso definite, in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pubblicazioni edite a partire dal 1° luglio 1978.

Le integrazioni sono calcolate sulla base del prezzo della carta da grammi 48,8 al metro quadrato per giornali quotidiani fissato dal CIP. Per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore del presente decreto le integrazioni sono calcolate in base al prezzo in atto della carta da 48,8 grammi al metro quadrato alla data del 22 febbraio 1980. Le integrazioni sono determinate in base alle seguenti percentuali:

75 per cento del prezzo sui quantitativi di carta utilizzati fino ad un limite massimo di 100 quintali di consumo mensile;

50 per cento del prezzo sui quantitativi di carta utilizzati eccedenti mensilmente il precedente limite fino ad un limite massimo di 400 quintali;

15 per cento del prezzo sui quantitativi di carta utilizzati eccedenti mensilmente il precedente limite fino ad un limite massimo di 3.000 quintali.

Per le pubblicazioni periodiche edite dalle società cooperative di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e per i periodici organi ufficiali dei partiti rappresentati in Parlamento e dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le suddette percentuali sono maggiorate di dieci punti.

Sono ammesse a beneficiare delle integrazioni di cui al secondo comma precedente, nei limiti dei quantitativi di carta notificati all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e direttamente fatturati dai fornitori agli editori, le pubblicazioni periodiche il cui contenuto politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale venga riconosciuto dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e il cui prezzo di vendita, limitatamente alle pubblicazioni di periodicità settimanale, non superi il quadruplo del prezzo del quotidiano.

Dal computo per le integrazioni di cui al secondo comma del presente articolo sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.

La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste è denunciata dall'editore interessato con apposita dichiarazione relativa al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze.

Qualora dai controlli disposti dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, la dichiarazione dell'editore non risulti rispondente al vero la pubblicazione non avrà diritto alle provvidenze di cui al presente articolo.

In luogo delle integrazioni di cui al presente articolo, alle pubblicazioni che vengano riconosciute di elevato valore culturale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1951 e della legge 29 gennaio 1975, n. 5, sono attribuiti contributi, in ragione di anno solare, per l'ammontare complessivo di 3.000 milioni di lire. La commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 1951, trasmette le proprie determinazioni in ordine alla concessione dei contributi alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, la quale, dopo aver effettuati gli accertamenti previsti nel successivo art. 14, ne dà comunicazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per l'erogazione dei contributi.

Art. 11.

Provvidenze per i nuovi giornali

Per i nuovi quotidiani e periodici le provvidenze di cui ai precedenti articoli 9 e 10 saranno riconosciute, anche in relazione alle pubblicazioni del primo anno, al compimento dello stesso.

Art. 12.

Stampa italiana all'estero

Fino al 31 dicembre 1982 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere contributi per l'importo complessivo di 1.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1° luglio 1977, in favore dei giornali italiani all'estero, secondo le condizioni e le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 25 settembre 1976. Le disposizioni del suddetto decreto potranno

essere modificate, in quanto necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali.

Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero.

Art. 13.

Contributi alle agenzie di stampa

Per il periodo 1° luglio 1978-31 dicembre 1984 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire 4.000 milioni in ragione di anno in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Ai sensi del presente decreto sono considerate a diffusione nazionale le agenzie italiane di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, numero 573, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92 e dell'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale verrà effettuata dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, su conforme parere della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione, e tenendo conto dei notiziari specializzati editi.

Fino al 31 dicembre 1984, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere contributi dell'importo complessivo di lire cinquecento milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica « agenzia di informazioni per la stampa » o analoga da almeno cinque anni, abbiano almeno un redattore a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, o che abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.

L'erogazione dei contributi alle agenzie italiane di stampa di cui al comma precedente verrà effettuata su conforme parere della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, ripartendo il contributo in parti uguali tra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire quattrocento milioni. Lire cento milioni sono ripartite fra le stesse agenzie, tenendo conto, secondo criteri indicati dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172:

a) del numero dei collegamenti per telescrivente ed altri analoghi;

b) dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri, per un numero complessivo di almeno cinquecento l'anno;

c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo;

d) della ininterrotta emissione di notiziari dalla data di registrazione della testata, così come indicata nel comma precedente, risalente ad almeno dieci anni.

Fino al 31 dicembre 1984 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad erogare contributi in ragione di anno dell'importo complessivo di lire cinquecento milioni alle agenzie di stampa che, avendo i requisiti di cui al quinto comma del presente articolo, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani e che abbiano alle proprie dipendenze tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma dell'art. 1 del contratto nazionale di lavoro. I contributi, la cui ripartizione è effettuata sulla base dei criteri indicati dalla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, non sono cumulabili con quelli disposti dal precedente quinto comma.

Nessuna agenzia di stampa potrà comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese, documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risulteranno eventualmente dalla differenza tra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma saranno utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.

Art. 14.

Accertamenti relativi ai requisiti per la concessione delle integrazioni

La commissione tecnica per l'editoria di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è incaricata di accertare per i giornali quotidiani e periodici, nonché per le agenzie di stampa, la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione delle integrazioni sul prezzo della carta di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e dei contributi previsti dall'art. 13 del presente decreto.

La medesima commissione è incaricata altresì dello accertamento delle tirature dei giornali quotidiani ai fini del presente decreto.

I piani di riparto delle integrazioni sul prezzo della carta e dei contributi di cui agli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto divengono esecutivi dopo la approvazione da parte della commissione di cui al primo comma.

Art. 15.

Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti

Le tariffe telefoniche per le imprese iscritte nel registro di cui al precedente art. 4, limitatamente alle linee delle testate da essa edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione si applica in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfetizzazione attualmente esistenti, mediante

riduzione del cinquanta per cento delle somme riportate in bolletta, esclusi i prelievi fiscali. La stessa riduzione si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica, per trasmissioni in facsimile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex, telegrafiche e postali.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede ad istituire servizi speciali di trasporti sulla rete nazionale dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi sono istituiti anche dalle aziende pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi, se disponibili, appositi locali e proprio personale.

Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici editi dalle imprese iscritte nel registro di cui al precedente art. 4, potranno essere disposti previo parere della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo saranno effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni, enti pubblici e società concessionarie che abbiano prestato i servizi in questione con fondi iscritti a carico di un apposito capitolo del bilancio.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza, e cataloghi relativi alle vendite stesse per una percentuale superiore al cinquanta per cento del totale delle pagine. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.

Art. 16.

Mutui agevolati

Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative, finanziamenti a favore delle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici, delle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa di giornali quotidiani o periodici, delle agenzie nazionali di stampa di cui al precedente art. 5, delle imprese editrici di libri nonché delle imprese di distribuzione, per consentire l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzino, nonché l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno.

La quota degli investimenti assistita da contributo in conto interessi non può superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per gli impianti fissi, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per le scorte, ad esclusione della carta, nella misura massima del quaranta per cento degli investimenti fissi.

Detti limiti percentuali sono elevati rispettivamente all'ottanta per cento e al sessanta per cento per le cooperative di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e per le imprese editrici e le imprese stampatrici del giornale quotidiano e del periodico organi ufficiali dei partiti rappresentati in Parlamento e dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi è stabilito in lire 6.000 milioni per ogni operazione, senza alcuna differenza territoriale.

Al fine di porre gli istituti erogatori in condizione di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dal presente decreto, è istituito un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti previsti. A tale fine viene autorizzata apposita gestione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di 2.500 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, di lire 5.000 milioni per gli altri quattordici esercizi successivi e di lire 2.500 milioni per l'ultimo esercizio.

I contributi in conto interessi di cui al presente articolo sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Per l'adozione di delibere concernenti le proposte per la concessione del contributo in conto interessi su finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposte presentate dalla Associazione italiana editori.

Ai finanziamenti concessi per la realizzazione degli investimenti di cui al primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ridotto del trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e per le imprese editrici e le imprese stampatrici del giornale quotidiano e del periodico organi ufficiali dei partiti rappresentati in Parlamento e dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La durata dei mutui agevolati di cui al primo comma del presente articolo, comunque non superiore a quindici anni, di cui non più di due anni di utilizzo e preammortamento, le modalità di ammortamento e le altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del contributo.

Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 17.

Fondo centrale di garanzia

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 300 milioni di lire, concessi in base al precedente art. 16 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso art. 16 ed all'art. 25 del presente decreto. A tal fine viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere accordata agli istituti ed aziende di credito indicati nell'art. 16, su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.

La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal terzo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

1) dalle somme che gli istituti erogatori dovranno versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 300 milioni dei finanziamenti stessi. La trattenuta è dello 0,50 per cento;

2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI, ai sensi della lettera *B*) del terzo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore del presente decreto;

4) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo.

Art. 18.

Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 16 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 500 milioni di lire e della durata massima di 10 anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di fabbricazione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico.

I costi di fabbricazione ammessi al finanziamento sono quelli relativi alla carta, alla composizione, alla stampa e alla confezione dei libri.

Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori pari al 50 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al precedente comma è autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, integrato come al precedente art. 16.

Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica uno speciale fondo per il contributo dello Stato di 1.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, di 2.000 milioni per i nove esercizi successivi, di lire 1.000 milioni per l'ultimo esercizio.

Art. 19.

Contributi per nuove iniziative editoriali

Per gli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, al fine di favorire la nascita di nuove testate o la creazione di nuove società editrici di giornali quotidiani, sono erogati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a carico del bilancio dello Stato, contributi a fondo perduto di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1980 e di lire 2.000 milioni per gli esercizi 1981, 1982, 1983 e 1984 in ragione d'anno.

Il contributo è erogato a ciascuna impresa quale concorso nelle spese per gli impianti afferenti l'attività giornalistica, fino al 10 per cento del totale della spesa o comunque non oltre 300 milioni di lire per ogni società editoriale di giornali quotidiani.

I contributi di cui sopra sono accordati con priorità a società editrici che non siano proprietarie di altre testate.

Nel concorso di più domande, quando venga complessivamente superata la disponibilità dell'esercizio finanziario in corso, è data priorità alle società editrici che intendano localizzare i propri impianti in regioni o province nelle quali non sia stampato alcun quotidiano o ne sia stampato uno solo. Tra diverse iniziative localizzate nella stessa area è data priorità a quelle promosse dalle cooperative di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Le norme di attuazione del presente decreto determineranno i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 20.

Trattamento straordinario di integrazione salariale

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa, di cui al secondo comma del precedente art. 13, sospesi dal lavoro, per le cause indicate nelle norme citate.

Il trattamento di integrazione salariale non può essere superiore all'80 per cento della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico. L'importo del trattamento di integrazione salariale non può superare in ogni caso l'ammontare mensile di lire seicentomila che va rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo massimo di lire seicentomila sarà aumentato in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

Al personale dipendente dalle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa di cui all'articolo 13, secondo comma, del presente decreto, in eccedenza rispetto alle esigenze aziendali, è corrisposta una indennità pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro il limite massimo dell'orario contrattuale.

Qualora le condizioni di cui al comma precedente ricorrano per giornalisti professionisti, la predetta indennità non potrà superare mensilmente l'80 per cento di un dodicesimo della retribuzione annua minima del redattore ordinario, vigente al 1° gennaio di ciascun anno ai sensi del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

L'indennità di cui ai due precedenti commi, sostituisce l'indennità di malattia.

Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, accerta la sussistenza dello stato di crisi aziendale delle imprese in parola, derivato da fallimento, cessazione totale o parziale dell'attività oppure da esuberanza di personale in conseguenza anche di processi di ristrutturazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità sopra indicata, per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 24 mesi.

Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e successive modificazioni. Nei casi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, le imprese sono esonerate dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Alla corresponsione della indennità di cui al presente articolo per i dipendenti non giornalisti provvede l'INPS, attraverso la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Alla corresponsione dei trattamenti previsti per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI).

I trattamenti di cui al presente articolo e quelli previsti dal successivo art. 21 non sono cumulabili con altri trattamenti previdenziali sostitutivi della retribuzione o con compensi percepiti in conseguenza di attività lavorative.

Art. 21.

Risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori poligrafici

Indipendentemente dalle ipotesi di licenziamento per giusta causa ovvero per giustificato motivo, disciplinate dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, modificata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, il rapporto di lavoro dei dipendenti appartenenti alla categoria dei poligrafici si risolve, per la durata di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto alla indennità per mancato preavviso:

1) a seguito di passaggio ad altra azienda;

2) in caso di dimissioni;

3) alla scadenza del periodo massimo di 24 mesi di godimento della indennità di cui al terzo comma dell'articolo precedente;

4) nel caso in cui, dopo 12 mesi dall'inizio del godimento della predetta indennità, sia stata rifiutata l'offerta, tramite l'ufficio provinciale del lavoro, di una occupazione sostitutiva di pari livello professionale e con retribuzione annuale lorda non inferiore al novanta per cento di quella in godimento. Tale occupazione deve essere offerta nello stesso comune in cui si è svolta l'attività lavorativa, o in quello di residenza del lavoratore, o in un comune contermine, oppure deve essere accompagnata dall'offerta di una indennità di nuova sistemazione in misura non inferiore a tre mensilità della retribuzione mensile lorda percepita all'atto dell'adozione del programma di ristrutturazione.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai lavoratori poligrafici anche in caso di cessazione totale o parziale dell'attività o in caso di fallimento delle imprese.

Art. 22.

Risoluzione del rapporto di lavoro dei giornalisti professionisti

Le norme di cui al precedente art. 21 si applicano ai giornalisti professionisti, salvo quanto disposto dal primo comma, punto 4).

In seno alla commissione nazionale per l'impiego è istituita apposita sottocommissione presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale e composta da due rappresentanti degli editori di quotidiani e da due rappresentanti dei giornalisti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative di categoria. Le imprese editrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa di cui all'art. 13, secondo comma, del presente decreto che abbiano eccedenza di giornalisti professionisti, sono tenute ad inviare alla suddetta sottocommissione i nominativi, con l'indicazione della rispettiva qualifica professionale, entro quindici giorni dalla data in cui i giornalisti professionisti sono stati dichiarati esuberanti.

La sottocommissione ha il compito di tenere l'elenco nominativo nazionale dei giornalisti di cui al precedente comma e di rilasciare l'atto di avviamento ai sensi dei commi successivi.

Le aziende nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, che debbano procedere all'assunzione di giornalisti professionisti, sono tenute a presentare direttamente alla sottocommissione richiesta nominativa del personale incluso nell'elenco predetto.

Il rapporto di lavoro si risolve anche se, dopo dodici mesi dall'inizio del godimento dell'indennità di cui al precedente art. 20, terzo comma, il giornalista professionista rifiuti l'offerta, effettuata tramite la sottocommissione di cui al secondo comma del presente articolo, di una occupazione sostitutiva di pari livello professionale e con retribuzione annuale lorda non inferiore al 90 per cento di quella in godimento. Tale occupazione deve essere offerta nel comune in cui si è svolta l'attività lavorativa, o in un comune contermine, o in quello di residenza del giornalista professionista; qualora l'of-

ferta di lavoro avvenga su base nazionale, essa deve essere accompagnata da una indennità di nuova sistemazione in misura non inferiore a tre mensilità della retribuzione mensile lorda percepita all'atto dell'adozione del programma di ristrutturazione.

Nei casi di risoluzione del rapporto previsti dal presente articolo il giornalista professionista ha diritto al trattamento di fine rapporto stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria in caso di licenziamento.

Art. 23.

Prepensionamento dei lavoratori poligrafici e dei giornalisti professionisti

Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli 21 e 22 è data facoltà di optare entro sei mesi dall'ammissione al trattamento di cui all'art. 20, terzo comma, del presente decreto, per i seguenti benefici:

a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base della anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; l'anzianità contributiva non potrà comunque risultare superiore a quaranta anni;

b) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 15 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dall'art. 4, secondo comma, del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1953, e successive modificazioni;

c) corresponsione di una indennità pari a quella corrisposta per gli anni di servizio effettivamente prestati nel settore fino ad un massimo di dieci anni;

d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dal precedente art. 16 per le cooperative giornalistiche fino ad un importo pari a quello complessivo della indennità corrisposta ai sensi della precedente lettera *c*), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore.

I benefici previsti dalle lettere *a*) e *b*) non sono cumulabili con quelli della lettera *d*).

Per l'anticipazione della pensione di cui alla lettera *a*) la cassa per l'integrazione guadagni dell'industria, ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari ai due terzi dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per sessanta mesi l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese; il restante terzo dell'importo è posto a carico dell'impresa. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

Agli effetti del cumulo della pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'art. 4, terzo comma, del regolamento di cui alla precedente lettera *b*).

Ai titolari dell'assegno si applicano le norme della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi e le controversie.

Art. 24.

Previdenza per i giornalisti

La gestione delle forme di previdenza per i giornalisti professionisti è esercitata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564.

Le forme previdenziali gestite dall'INPGI dovranno essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.

Art. 25.

Interventi finanziari straordinari per la stampa quotidiana

Per il biennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto gli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito possono accordare alle imprese editrici di giornali quotidiani, anche in deroga a norme di legge e di statuto, finanziamenti agevolati connessi a programmi di risanamento finanziario e di ristrutturazione economico-produttiva.

Per ciascuna impresa il finanziamento agevolato può essere concesso una sola volta, pur potendo essere ripartito tra più aziende o istituti di credito sulla base di un unico programma, e non può superare l'ammontare dell'ottanta per cento dei ricavi netti delle vendite anche in abbonamento dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, risultanti nel bilancio dell'anno precedente all'entrata in vigore del presente decreto.

I programmi di cui al primo comma devono prevedere in via prioritaria l'estinzione delle passività verso aziende e istituti di credito e verso istituti previdenziali risultanti dal bilancio dell'impresa relativo all'esercizio precedente alla entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, l'estinzione delle altre passività verso terzi risultanti dal bilancio stesso. Se non vi sono passività, o per la parte che ne eccede l'ammontare, il finanziamento deve essere destinato alla realizzazione di iniziative di ristrutturazione economico-produttiva comprese tra le seguenti:

a) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaboratori ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;

b) riqualificazione del personale connessa con la introduzione di nuove tecnologie;

c) costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessarie per assicurare la regolarità e continuità di questa;

d) nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti;

e) quote di finanziamento eccedenti i limiti di cui all'art. 16, quarto comma, del presente decreto.

Al fine di porre le aziende, gli istituti di credito e gli istituti previdenziali in condizione di praticare il tasso agevolato, è istituito un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, distinto da quello previsto dal precedente art. 16, e ne è autorizzata la gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Uffici della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite da un contributo dello Stato di 10.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, di 25.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi e di 10.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

Ai finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, concessi per la durata massima di dieci anni e autorizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, previo esame del programma di risanamento e ristrutturazione presentato dall'impresa richiedente, si applica il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Gli istituti previdenziali sono autorizzati a concedere alle imprese di cui al primo comma del presente articolo, che ne facciano domanda, la rateizzazione del debito contributivo maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto alle medesime condizioni di cui al precedente comma.

Nelle more tra la presentazione della domanda per il finanziamento e per la rateizzazione del debito contributivo ed il conseguimento del beneficio richiesto, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese tutte le azioni esecutive intentate a recupero del credito, da parte di aziende ed istituti di credito o da istituti previdenziali, sempre che il debito si riferisca ad inadempienze relative all'omesso pagamento di contributi previdenziali.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del tesoro stabilirà con proprio decreto le procedure per la richiesta del contributo e la presentazione dei programmi, gli adempimenti a carico delle aziende e istituti di credito e delle imprese mutuatarie, anche per quanto riguarda la documentazione necessaria a comprovare l'effettivo utilizzo dei finanziamenti secondo i programmi, i tempi e le modalità di erogazione del contributo, le modalità di restituzione delle somme non utilizzate in conformità ai programmi e ogni altra modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

L'ammontare del contributo per ogni singola impresa non potrà superare il venti per cento della dotazione finanziaria di cui al precedente quinto comma.

Le quote delle autorizzazioni di spesa relative agli esercizi finanziari 1981 e 1982 previste dal precedente quinto comma, non utilizzate allo spirare del biennio di cui al precedente primo comma, per gli interventi previsti dal presente articolo, possono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, essere utilizzate ai fini di cui al secondo comma dell'art. 27 del presente decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Norma transitoria in materia di mutui agevolati

Sono trasferite al fondo di cui al quinto comma del precedente art. 16 le somme che, all'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, ed all'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n. 428.

Le operazioni di finanziamento, effettuate ai sensi delle leggi di cui al precedente comma, già definite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da definire ai sensi e nei limiti del precedente primo comma, continuano ad essere disciplinate dalle norme contenute nelle leggi di cui al primo comma, esclusivamente a carico delle disponibilità residue sui relativi stanziamenti.

Art. 27.

Contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

Ai fini della corresponsione delle integrazioni e dei contributi di cui agli articoli 9, 10, 12 e 13 è autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 50.000 milioni in ragione d'anno, per il periodo 1° luglio 1978-31 dicembre 1984.

E' altresì autorizzata per il periodo 1° gennaio 1980-31 dicembre 1984 la corresponsione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario di lire 3.000 milioni in ragione d'anno per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1453, che tengano conto della situazione economica e occupazionale delle regioni meridionali e che risultino finalizzati al contenimento dei costi di produzione della carta per giornali quotidiani. L'erogazione di tale contributo avverrà su direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formulate sulla base delle rilevazioni effettuate dal Comitato interministeriale prezzi relativamente ai costi globali di produzione delle industrie italiane produttrici di carta da giornale, comparati con quelli delle industrie degli altri Paesi comunitari;

Le somme annualmente non utilizzate ai fini di cui al precedente comma saranno utilizzabili ai fini di cui al primo comma del presente articolo.

Il contributo straordinario dello Stato, previsto dai commi precedenti, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.

Alla corresponsione delle integrazioni e dei contributi di cui agli articoli 9, 10, 12 e 13 l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede con il contributo dello Stato di cui al precedente primo comma e con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168 e successive modificazioni.

La gestione relativa sia ai contributi straordinari dello Stato, integrati con versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 9, 10, 12 e 13 formerà oggetto di una contabilità speciale del predetto Ente.

Art. 28.

Servizio dell'editoria

Fino a quando non si provvederà alla istituzione del Servizio dell'editoria ed alla riorganizzazione del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, i primi adempimenti per l'attuazione delle norme del presente decreto sono assolti dal personale di cui alla tabella I, quadro *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212.

Restano ferme le attribuzioni e le competenze in materia di editoria libraria del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 29.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto sono applicate con le procedure stabilite dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 30.

Disciplina degli effetti pregressi e modalità di applicazione

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 15 febbrao 1980, n. 27.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione tecnica per l'editoria di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente decreto.

Art. 31.

Copertura finanziaria

All'onere complessivo di lire 176.000 milioni — ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie, di cui al precedente art. 15, valutato in lire 45.000 milioni e quello riguardante l'istituzione del Servizio dell'editoria, di cui al precedente articolo 28, valutato in lire 2.000 milioni — derivante dall'applicazione del presente decreto per il periodo dal 1° luglio 1977 al 31 dicembre 1980, si provvede quanto a lire 70.000 milioni a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979 e quanto a lire 106.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno 1980, all'uopo utilizzando per lire 103.000 milioni l'apposito accantonamento e per lire 3.000 milioni l'accantonamento « Rinnovo della convenzione di Lomè ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — LA MALFA — PANDOLFI — DARIDA — BISAGLIA — FOSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1980
Atti di Governo, registro n. 28, *foglio n.* 15

ALLEGATO *A*

DATI STATISTICI
(su base annuale per ciascuna testata edita)

Giorni di uscita:
- lunedì . . . .
- altri giorni . . . .

Copie tirate . . . .
Copie vendute in edicola . . . .
Copie vendute in abbonamento normale . . . .
Copie vendute in abbonamento speciale . . . .
Totale copie vendute . . . .
Totale pagine pubblicate . . . .
Totale pagine di pubblicità pubblicate . . . . . .

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **168**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università

di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 172. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermosifilopatica dell'Università degli studi di Trieste e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia. L'obbligo della frequenza presso la clinica dermosifilopatica di Trieste per tutto l'anno accademico può essere ridotto ad un mese per gli specializzandi che operino assiduamente in qualità di assistenti o di aiuti presso reparti dermatologici di altri ospedali regionali.

E' obbligatorio il superamento degli esami di un corso per l'ammissione al corso successivo.

Art. 173. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo di clinica dermosifilopatica o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 174. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 175. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 176. — Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di nove iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 177. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 178. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 179. — Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie, e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli specializzandi hanno perciò obbligo di fare esercitazione pratica nei reparti, negli ambulatori e nei laboratori, oltre a seguire i corsi di lezioni ad essi impartiti.

Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema assegnato al candidato ventiquattro ore prima della prova.

Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia sono così fissate:

tassa di immatricolazione . . .	L. 10.000
costo libretto di iscrizione . . .	» 3.000
tassa annuale di iscrizione . . .	» 300.000
soprattassa annuale esami di profitto .	» 10.000
contributo annuale clinica e laboratorio	» 100.000
tassa di diploma	» 6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **169**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 156, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 156. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia di specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Solo per ragioni di forza maggiore la facoltà, a seguito della mancanza dei professori di cui sopra, può temporaneamente nominare, limitatamente all'anno accademico in corso, direttore della scuola il professore incaricato della disciplina della specializzazione.

Il consiglio di ciascuna scuola si compone degli insegnanti che vi svolgono i corsi prescritti ed è presieduto dal direttore.

Il consiglio determina annualmente i criteri e gli orientamenti relativi al funzionamento della scuola e fornisce al direttore pareri sulle questioni di competenza del direttore stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1980
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. **170**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1053, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1053, con il quale è stata istituita la scuola di specializzazione in farmacologia presso l'Università di Pavia;

Veduta la nota n. 10636 del 14 giugno 1979, con la quale il rettore dell'Università di Pavia ha fatto presente che all'art. 271 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1053, è stata indicata erroneamente la scuola di perfezionamento in farmacologia, anziché scuola di specializzazione in farmacologia come richiesto dai competenti organi accademici;

Riconosciuta di conseguenza la necessità di rettificare l'art. 271 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1053, in base alle osservazioni formulate dal rettore dell'Università di Pavia con la nota n. 10636 del 14 giugno 1979 e tenute inoltre presenti le delibere delle autorità accademiche del predetto ateneo;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 271 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1053, è soppresso e sostituito dal seguente:

« E' creata una scuola di specializzazione in farmacologia. La scuola rilascia i seguenti diplomi:

a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base;

b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinico-ospedaliera;

c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccota ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1980
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 43

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1979.

Approvazione del regolamento del personale dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1961 di approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale risi, con sede in Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 21 luglio 1961;

Visto l'art. 6, lettera *h*), di detto statuto, secondo il quale la delibera relativa al regolamento del personale deve essere approvata con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro;

Vista la delibera adottata in data 14 giugno 1979 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi, concernente l'approvazione del regolamento del personale, corredato da una tabella organica, una tabella delle retribuzioni, una declaratoria delle mansioni, una norma transitoria, una tabella di equiparazione, disposizioni generali e finali;

Vista la delibera adottata in data 14 settembre 1979 dallo stesso consiglio di amministrazione con il quale il su menzionato regolamento viene integrato, in adesione ad analoga richiesta del Ministero del tesoro di cui alla nota n. 140863 del 13 agosto 1979, con un articolo che assume il numero 28, concernente gli infortuni, e con un articolo aggiunto alle « norme transitorie » sub *B*, concernente l'indennità straordinaria di anzianità;

Attesa l'opportunità di procedere all'approvazione di dette delibere al fine di dare al personale dell'Ente una regolamentazione rispondente alle necessità funzionali dell'Ente stesso;

Decreta:

Sono approvate le delibere di cui alle premesse adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi nelle sedute del 14 giugno e 14 settembre 1979.

Roma, addì 9 novembre 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

(4622)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1979.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie e del valore della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella provincia di Rieti ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie e del valore della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella provincia di Rieti;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie e del valore della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella provincia di Rieti, è determinato come segue:

A) *Per i dipendenti dalle aziende di tutte le categorie:*

vitto per un pasto L. 345 al giorno, pari a lire 8.970 mensili;

vitto per due pasti L. 675 al giorno, pari a L. 17.550 mensili;

alloggio L. 115 al giorno, pari a L. 2.990 mensili.

B) *Per i dipendenti dalle aziende industriali:*

mensa aziendale (o generi in natura sostitutivi):

1° piatto . . . . L. 80 giornaliere

2° piatto . . . . » 160 »

C) *Per i dipendenti da proprietari di fabbricati:*

alloggio (comprensivo di luce, acqua, gas e riscaldamento nei confronti di tutta la famiglia del dipendente) . . . . L. 11.500 mensili

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4040)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1979.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio per i dipendenti dalle aziende di tutte le categorie e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai dipendenti delle aziende industriali operanti in Massa Carrara e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio per i dipendenti dalle aziende di tutte le categorie e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai dipendenti delle aziende industriali, operanti in Massa Carrara e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio per i dipendenti dalle aziende di tutte le categorie e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai dipendenti delle aziende industriali, operanti in Massa Carrara e provincia, è determinato come segue:

A) *Per i lavoratori dipendenti dalle aziende di tutti i settori:*

vitto . . . . L. 13.000 al mese
alloggio . . . . . . » 3.000 »

B) *Per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali:*

mensa . . . . L. 180 a pasto

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4038)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1980.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro di varietà di specie ortive.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1977 con il quale venne iscritto un elenco di varietà nel registro di varietà di specie ortive le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard »;

Considerato che per un determinato numero di dette varietà ricorrono le circostanze previste dall'art. 20 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per la loro cancellazione dal registro;

Considerato che dette varietà non rivestono particolare interesse di ordine generale;

Ritenuto di dover provvedere conformemente al parere della commissione di cui all'art. 19 della legge n. 1096, espresso nella riunione del 10 dicembre 1979;

Decreta:

Sono cancellate dal registro di varietà di specie ortive le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard » le seguenti varietà di piante orticole:

Anguria:

Grossa di Bagnacavallo.

Bietola da coste:

Fordhook giant.

Bietola da orto:

Cilindra - Cylindra - Early blood turnip - Red king.

Carota:

Chantenay lunga - Cilindrica 43 - Danver's half long - Early cross-brido F. 1 - Guerande - Spartan delight - Spartan fancy - Spartan sweet - Waltham hicolor - Waltham n. 9 - Nantese selez. Vilmorin n. 33.

Cavolfiore:

D'eclips.

Cavolo cappuccio bianco:

Bianco di Langedijk - D'Etampes precocissimo - Green star 76-ibrido F. 1.

Cavolo cappuccio rosso:

Amager rosso - D'Erfurt.

Cavolo verza:

Riccio verde tardivo Pontoise.

Cetriolino:

Diamante nero - Peppi - Salty - Sampson - Tamu triple cross.

Cetriolo:

Damascus - Gigante cilindrico - Lungo Sparta - Patio pik - Pot luck - Torpedo.

Cicoria:

Bianca pan di zucchero gran premio.

Cipolla:

Autumn spice - Autumn splendor - Barletta white pearl - Colorado - Di Huy - Early harvest - Granex white - Vaugirard - White Portugal - White spanish ringmaster P.R.R. - Yellow globe Danver's - Zwijndrecht - Bianca n. 88 Vilmorin.

Fagiolo nano:

Alpha - Lungoverde - Ottobrino - Triomphe de Farcy.

Fagiolo rampicante:

Borlotto rampicante di Vigevano gigante - Senza uguale.

Indivia riccia:

Di Louviers - Fine di Rouen.

Lattuga:

All year round - Bibb slow bolting - Bionda regina d'estate - Biscia rossa S.B. - Black seeded Simpson - Boettner - Brazil 48 - Bruna d'inverno - Buttercrunch - Cazard - Empire - Fairton - Fulton - Goccia d'oro - Grazer Krauthaeuptel - Imperial 44 - Midget cos - New York n. 12 - Paresseuse - Passe-partout - Patience - Pennlake - Rhenania - Slobolt.

Melanzana:

Bella di Roma.

Melone:

Bola de oro - Pifionet.

Finocchio:

Grosso Vilmorin.

Peperone:

Earlyset (TMR) - Louisiana - Yolo y (TMR-PYR).

Pisello mangiatutto:

Gigante dorato - Medio-alto di Weggis.

Pomodoro:

Indian river - Manapal - Merit - Santa Cruz - Tondo liscio - Tondo nanissimo - VF 270 - VF 315 - VF 317.

Porro:

Gigante di Palermo - Grosso d'inverno di Brabant - Mezières.

Prezzemolo:

Perfection.

Ravanello:

Rotondo rosa a grande punta bianca.

Sedano rapa:

Non plus ultra.

Spinacio:

Chesapeake.

Zucchino:

Patty Pan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(4044)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Rinnovo della iscrizione di varietà di specie agrarie nei registri nazionali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni, con il quale fu istituito il registro delle varietà di specie agrarie non avente carattere di obbligatorietà;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di Foraggere, Patate, Barbabietole da zucchero, Cereali;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, due varietà di Erba medica, una varietà di Trifoglio bianco, tre varietà di Trifoglio pratense, una varietà di Loglio d'Italia, sette varietà di Patata, dieci varietà di Barbabietola da zucchero, una varietà di Segale, una varietà di Riso, una varietà di Orzo, ventitre varietà di Frumento tenero, cinque varietà di Frumento duro, sei varietà di Avena, ventuno varietà di Mais da granella, cinque varietà di Mais da foraggio;

Visto l'art. 17, comma secondo, del regolamento di esecuzione della legge n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione nei registri ufficiali;

Considerato che nel medesimo art. 17, comma secondo, è previsto il rinnovo dell'iscrizione delle varietà nel registro per periodi determinati;

Considerato che per due varietà di Mais « Insubria 295/A » ed « Insubria 260 » l'iscrizione è scaduta nel 1977 e non è stato provveduto al rinnovo;

Atteso che la commissione di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71 ha ritenuto di riconoscere per le indicate varietà la esistenza dei requisiti previsti dal citato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'iscrizione delle sottoelencate varietà nel catalogo nazionale è rinnovata per cinque anni ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e la data di scadenza è fissata al 31 dicembre 1984:

Erba medica:
Florida; Bresaola.

Trifoglio bianco:
Espanso.

Trifoglio pratense:
Isella; Valente; Longevo.

Loglio d'Italia:
Asso.

Patata:
Alpha; Bea; Bintje; Primura; Sakia; Sirtema; Sieglinde.

Barbabietola da zucchero:
Alpa P; Hilleshog ras poly; Kaweea; Kawepoly; Maribo poly; Mezzano poliploide; Polialba; Polykuhn; Polyro; Zwaanpoly.

Segale:
Cinquecento.

Riso:
Romeo.

Orzo:
Saxonia.

Frumento tenero:
Abbondanza; Autonomia B; Mara; Rondine; Argelato; Est Mottin; Sieve; Verna; Conte Marzotto; Fiorello; Demar 4; Funo; Funotto; Marimp 3; Ovest; Pricama; S. Pastore; Tudest; Virest; Gallini Carlo; Generoso; Iacometti 49; Leone.

Frumento duro:
B. 52; Cappelli; Capeiti; Castel Porziano; Ichusa; Maristella.

Avena:
Alba; Angelica; Astra; Ava; Rogar 8; Argentina.

Mais:
Funk's G. 10/A; Wisconsin 355; Asgrow 66; Marano; Marano ibrido maliani; Maya 399; Asgrow 33; Cise 480; Dekalb XL 361; Dekalb XL 707 W; Piave W; Indiana 750/A; Asgrow 88; Dekalb 61; Funk's G. summer secondo; Igr 290; Maya 275; S. 1; Wisconsin 270.

Mais da foraggio:
Silomais sprint; Mielmais 50; Funk's G 44; Silomais 1000; Sfibramais.

Art. 2.

Per le due varietà di Mais « Insubria 295/A » ed « Insubria 260 » la data di scadenza dell'iscrizione è fissata al 31 dicembre 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(4045)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Polistyn » confetti, nella confezione 30 confetti da g 0,2, della ditta Albi terapeutici S.r.l., in Milano, e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 6011/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 agosto 1956, con il quale venne registrata al n. 10843 la specialità medicinale denominata « Polistyn » confetti, nella confezione 30 confetti da g 0,2, a nome della ditta Albi terapeutici S.r.l., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta presso l'officina della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 21 ottobre 1966, con la quale la ditta Albi terapeutici ha ceduto la proprietà ed il diritto di fabbricazione della citata specialità medicinale alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/*A*;

Rilevato che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Polistyn » confetti, nella confezione 30 confetti da g 0,2, registrata al n. 10843 in data 20 agosto 1956, a nome della ditta Albi terapeutici S.r.l., con sede in Milano, via Stilicone, 39, e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano, 17/*A*.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4155)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca, in Torino, stabilimento di Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara);

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1979, 8 ottobre 1979 e 30 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4625)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biochimica Rumianca, in Torino, stabilimento di Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Biochimica Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara);

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1979, 9 ottobre 1979 e 30 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biochimica Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4623)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca, in Torino, stabilimento di Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara);

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1979, 8 ottobre 1979, 30 gennaio 1980 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4626)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biochimica Rumianca, in Torino, stabilimento di Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Biochimica Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara);

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1979, 9 ottobre 1979, 30 gennaio 1980 e 2 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biochimica Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4624)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1980.

Nomina del segretario generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'ordine del Governo militare alleato n. 233, in data 21 maggio 1948, con il quale è stato costituito l'ente « Fiera campionaria internazionale di Trieste », con sede in Trieste;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, 10 maggio 1962, n. 838, 13 settembre 1966, n. 853, 1° ottobre 1969, n. 837, 15 marzo 1973, n. 357 e 9 agosto 1979, n. 690, con i quali lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1976, concernente la nomina del dott. Fabio Linassi a segretario generale dell'ente medesimo;

Considerato che il dott. Linassi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico predetto;

Vista la nota in data 14 marzo 1980 del presidente dell'ente, concernente la proposta di nomina del dottor Giorgio Tamaro a segretario generale dell'ente predetto;

Visto l'art. 9 dello statuto dell'ente;

Decreta:

Il dott. Giorgio Tamaro è nominato segretario generale dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste, a decorrere dalla data del 1° maggio 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4572)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1980.

Approvazione della deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *h)*, della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 12 marzo 1980, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 12 marzo 1980 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 22 aprile 1980

Il Ministro: MORLINO

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

DELIBERAZIONE INTEGRALE ADOTTATA DAL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI, IN DATA 12 MARZO 1980, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 1968, N. 434, SULLA « MISURA DEL CONTRIBUTO DA CORRISPONDERSI DAGLI ISCRITTI NEGLI ALBI E NEGLI ELENCHI SPECIALI AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI ».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h)*, della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato, in data 12 marzo 1980, di stabilire, per l'anno 1981, in L. 5.000 (cinquemila) la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente: ALUISETTI

Il consigliere segretario: BORDONI

(4571)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam, in S. Vito al Tagliamento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone);

Visti i decreti ministeriali 23 febbraio 1979, 9 maggio 1979, 10 maggio 1979, 11 maggio 1979 e 19 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 aprile 1978 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone), è prolungata al 14 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4629)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1979, 3 gennaio 1980 e 3 aprile 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4627)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Sale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Viste le documentate istanze in data 31 gennaio e 20 marzo 1980 con le quali la Cassa di risparmio di Tortona, titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Sale, chiede la dilazione del versamento del complessivo importo di L. 274.035.640 corrispondente ai carichi di imposta sui redditi delle persone fisiche anni 1974, 1975 e 1976 rispettivamente iscritti nei ruoli con scadenza alla rata di febbraio, per L. 94.627.672 a nome di Stramesi Luciano e per L. 136.830.928 a nome di Cavalli Ezio, e nei ruoli con scadenza alla rata di aprile per L. 42.577.040 a nome di Stramesi Luciano;

Considerato che l'intendente di finanza di Alessandria, confermando le circostanze addotte dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati allo esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Sale, è concessa una dilazione del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 263.074.215 (duecentosessantatremilioni settantaquattromiladuecentoquindici) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 274.035.640 iscritto a ruolo a nome dei signori Luciano Stramesi ed Ezio Cavalli, con revoca alla scadenza della rata di aprile 1981.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: Reviglio

(4676)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco (Genova);

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1979, 10 agosto 1979 e 5 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1979 al 13 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco (Genova), è prolungata al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4649)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate da parte dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Lazise.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza 16 febbraio 1980 con la quale la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno quale titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Lazise chiede la concessione di una dilazione nel versamento per l'importo di L. 343.798.328, relativo alla imposta IRPEF ed ILOR, iscritta nei ruoli con scadenza alla rata di febbraio 1980 a nome della ditta Menini Giovanni, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico in quanto è già stata accertata l'insolvibilità della ditta;

Considerato che l'intendenza di finanza di Verona confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

All'esattoria consorziale delle imposte dirette di Lazise è concessa dilazione nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 327.983.615 (trecentoventisettemilioninovecentottantatremilaseicentoquindici) corrispondente,

al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 343.798.328 iscritto a ruolo a nome di Menini Giovanni, con revoca alla scadenza della rata di aprile 1981.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Verona darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca e riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4677)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam, in S. Vito al Tagliamento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore:

Vista la delibera del CIPI del 21 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone);

Visti i decreti ministeriali 23 febbraio 1979, 9 maggio 1979, 10 maggio 1979, 11 maggio 1979, 19 marzo 1979 e 5 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 aprile 1978 al 14 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone), è prolungata al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4630)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 12 aprile 1979, 14 giugno 1979, 21 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 agosto 1978 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4673)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1979, 3 gennaio 1980, 3 aprile 1980 e 5 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4628)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « III Mostra navale italiana », in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « III Mostra navale italiana », che avrà luogo a Genova dal 26 maggio al 1° giugno 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: Bisaglia

(4573)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1980.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 26 giugno 1980 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Alessandria: Bosio;

della provincia di Belluno: Belluno;

della provincia di Caserta: Aversa, Capriati al Volturno;

della provincia di Catanzaro: Casabona, Catanzaro, Petilia Policastro;

della provincia di Cuneo: Borgo San Dalmazzo, Busca, Cuneo, San Damiano Macra;

della provincia di Firenze: Barberino di Mugello;

della provincia di Forlì: Bagno di Romagna, Coriano, Forlì, Meldola, Mercato Saraceno, Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1980

Il Ministro: Reviglio

(4678)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1980.

***Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976* relativo al regime delle importazioni delle merci.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 763/80 della commissione del 28 marzo 1980 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di Taiwan;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione degli accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa ed altri indumenti esterni, tessuti, per uomo e ragazzo (v.d. 61.01 codici statistici 090, da 240 a 260, da 920 a 960), originari di Taiwan è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'importazione delle merci di cui all'art. 1 di provenienza dai Paesi C.E.E. in libera pratica è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica prevista dalla circolare 22/76, prot. n. 349200 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Restano valide le dichiarazioni di importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(4702)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Redaelli tecnologie dell'acciaio, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 30 aprile 1980, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della Redaelli tecnologie dell'acciaio S.p.a. (Redaelli Tecna), con sede in Milano, corso Monforte, 52, nonché il collegamento della stessa società con la Redaelli-Sidas S.p.a., con sede in Milano, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 dell'11 aprile 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Redaelli-Sidas S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata Redaelli tecnologie dell'acciaio S.p.a. (Redaelli Tecna) quale società collegata alla Redaelli-Sidas S.p.a. di Milano, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 8 aprile 1980 a carico della Redaelli-Sidas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La Redaelli tecnologie dell'acciaio S.p.a. (Redaelli Tecna), con sede in Milano, corso Monforte, 52, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Redaelli-Sidas S.p.a. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo d'Adda il 19 settembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole - 24 Ore; Il Giornale.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4701)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione polveri da sparo

Le polveri da sparo denominate « Norma R123 », « Norma MRP », « Norma 200 », « Norma 201 », « Norma 202 » e « Norma 204 » fabbricate dalla ditta Norma di Amotfors (Svezia) sono riconosciute ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate: nella 1ª categoria gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico la polvere « Norma R123 » e nella stessa categoria gruppo *B* i rimanenti cinque tipi.

(4581)

Autorizzazione alla associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1980, reg. n. 7 Interno, foglio n. 51, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare un legato disposto in suo favore dalla defunta sig.na Giuseppina Birolo.

(4682)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Campegine

Con decreto 4 marzo 1980, n. 2728, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in fregio al lago di Campegine in comune di Campegine (Reggio Emilia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20 mappale 1428 della superficie di mq 2893 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 marzo 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto medesimo.

(4681)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di S. Lazzaro Parmense e di Parma

Con decreto 7 marzo 1980, n. 121, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni del tratto deviato del Cavo Quarta segnati nel catasto del comune di S. Lazzaro Parmense (Parma) al foglio n. 31, mappali 363 e 364 e nel catasto del comune di Parma al foglio n. 21, mappali 1042 e 1080, della superficie complessiva di mq 1000 ed indicati nella planimetria rilasciata il 5 novembre 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto medesimo.

(4534)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 3 aprile 1980. Ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle quote del Fondo sanitario nazionale per il 1980.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto l'art. 6 dello stesso decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980 e che i fondi stessi saranno ripartiti, fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma dell'art. 52 della legge n. 833/1978 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/1978;

Vista la propria delibera del 17 gennaio 1980 con la quale si è provveduto all'assegnazione agli Enti indicati all'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979 del quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980 per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nel primo trimestre del corrente anno;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 27 marzo 1980;

Viste le proposte formulate dal Ministro della sanità in data 28 marzo 1980;

Attesa la necessità di assicurare alle regioni le risorse finanziarie indispensabili per la continuità dei servizi sanitari;

Delibera:

1. Sono confermati, ai fini delle assegnazioni trimestrali delle quote del Fondo sanitario nazionale, per l'anno 1980, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, i criteri di riparto già adottati con delibera del 17 gennaio 1980 per il primo trimestre dell'esercizio in corso.

Pertanto, le somme da ripartire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, trimestralmente e sino a nuova determinazione dell'entità complessiva del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1980, sono quelle indicate nelle tabelle 1 e 2.

2. La composizione analitica delle spese correnti, secondo i criteri di calcolo del piano sanitario, è specificata nella tabella 3.

3. I vincoli di destinazione, secondo le indicazioni del piano sanitario, riguardano — per le spese correnti — le somme relative agli impieghi innovativi (educazione sanitaria, formazione del personale, ricerca sanitaria finalizzati e progetti obiettivo) di cui alla colonna 6 della tabella 1, specificamente analizzate alla *tabella 5; nonchè le somme relative ai presidi e servizi* multizonali a rilievo interregionale di cui alla colonna 7 della tabella 1. Per le spese in conto capitale, gli impieghi finalizzati sono quelli indicati nelle colonne 1, 2 e 3 e alla nota 2 della tabella 2.

4. Per la regione Toscana, in aggiunta alla quota trimestrale al Fondo sanitario per le spese correnti indicate alla tabella 1, *dovrà essere assegnato, per ciascun trimestre, in acconto sulla* rideterminazione della quota di fondo, a correzione della detrazione operata in sede di rilevazione della spesa del 1977 per un importo di L. 27.851.600.000, un quarto dell'ammontare dell'importo stesso, da prelevare sulla somma di L. 81.739.300.000, accantonata ai sensi della precedente deliberazione del CIPE perchè non utilizzata per l'ENPI e per l'ANCC, ferma restando la destinazione della residua somma accantonata di L. 53.887.700.000 per le eventuali esigenze degli organi centrali del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai sensi del primo capoverso dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
ANDREATTA

TABELLA 1

RIPARTIZIONE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE 1980 ALLE REGIONI

REGIONI	Indicazioni del piano sanitario nazionale (*a*)	Somma da portare in detrazione (*b*)	Assegnazione anno 1980 (*c*)	Ammontare delle quote trimestrali (parte corrente) (*d*)	Di cui — Con indicazione finalizzata: per impieghi innovativi (*e*)	Di cui — Con indicazione finalizzata: per presidi e servizi multinazionali a rilievo interregionale (*f*)	Di cui — Da utilizzare secondo le autonome determinazioni regionali (*g*)
1	2	3	4	5	6	7	8
Piemonte . . .	1.153.900.000.000	6.939.892.000	1.146.960.108.000	286.740.027.000	7.525.000.000	980.250 000	278.234.777.000
Valle d'Aosta . .	30.800.000.000	496.413.000	30.303.587.000	7.575.896.750	200.000.000	11.750.000	7.364.146.750
Lombardia . . .	2.367.300.000.000	18.089.303.000	2.349.210 697.000	587.302.674.250	14.950.000.000	1.620.000.000	570.732.674.250
Provincia di Bolzano .	122.000.000.000	495.079.000	121.504.921.000	30.376.230.250	725.000.000	52.750.000	29.598.480.250
Provincia di Trento	159.800.000.000	1.141.796.000	158.658.204.000	39.664.551.000	750.000.000	27.500.000	38.887.051.000
Veneto	1.296.500.000.000	6.336.427.000	1.290.163.573.000	322.540.893.250	7.250.000.000	697.500.000	314 593.393.250
Friuli-Venezia Giulia	416.600.000.000	8.255.726.000	408.344.274.000	102.086.068.500	2.075.000.000	231.750.000	99.779.318.500
Liguria	548.900.000.000	14.641.082.000	534.258.918.000	133.564.729.500	3.075.000.000	557.500.000	129.932.229.500
Emilia-Romagna	1.196.800.000.000	10.437.739.000	1.186.362.261.000	296.590.565.250	6.600.000.000	1.008.000.000	288.982.565.250
Toscana	1.039.700.000.000	8.093.055.000	1.031.606.945.000	257.901.736.250	5.975.000.000	719.250.000	251.207.486.250
Umbria	226.300.000.000	2.227.286.000	224.072.714.000	56.018.178.500	1.350.000.000	202.750.000	54.465.428.500
Marche	395.700.000.000	3.528.952.000	392.171.048.000	98.042.762.000	2.350.000.000	320.000.000	95.372.762.000
Lazio . . .	1.693.100.000.000	14.308.961.000	1.678.791.039.000	419.697.759.750	8.425.000.000	1.315.500 000	409.957.259.750
Abruzzo . . .	329.100.000.000	2.161.516.000	326.938.484.000	81.734.621.000	2.075.000.000	277.250.000	79.382.371.000
Molise	71.200.000.000	331.800.000	70.868.200.000	17.717.050.000	550.000.000	61.250.000	17.105.800.000
Campania	1.382.800.000.000	17.784.880.000	1.365.015.120.000	341.253.780.000	9.125.000.000	728.250.000	331.400.530.000
Puglia . .	968.900.000.000	7.805.859.000	961.094.141.000	240.273.535.250	6.575.000.000	469.750.000	233.228.785.250
Basilicata	144.100.000.000	327.371.000	143.772.129 000	35.943.032.250	1.025.000.000	991.500.000	33.926.532.250
Calabria . .	462.500.000.000	2.244.757.000	460.255.243.000	115.063.810.750	3.450.000.000	224.750.000	111.389.060.750
Sicilia	1.159.100.000.000	12.648.416.000	1.146.451.584.000	286.612.896.000	8.350.000.000	1.129.000.000	277.133.896.000
Sardegna . .	428.900.000.000	2.664.282.000	426.235.718.000	106.558.929.500	2.675.000.000	343.750.000	103.540.179.500
Totali .	15.594.000.000 000	140.961.092.000	15.453.038.908.000	3.863.259.727.000	95.075.000.000	11.970.000.000	3.756.214.727.000

(*a*) L'analisi della composizione delle indicazioni del piano sanitario nazionale è contenuto nella tabella allegata n. 3.

(*b*) La specifica delle somme da portare in detrazione è contenuta nella tabella allegata n. 4.

(*c*) Salva restando la richiesta di integrazione del F.S.N. 1980 in base alle risultanze dei lavori della sezione 2 del C.S.N. e delle verifiche dell'U.C.P.S.

(*d*) Da valere solo per il secondo e terzo trimestre, con riserva di rideterminazione della ripartizione alle regioni in connessione con le variazioni del F.S.N. 1980.

(*e*) In conformità ai punti 69, lettera *d*), e 83, lettera *d*), del dispositivo del piano sanitario nazionale. La specifica annuale delle destinazioni finalizzate è contenuta nella tabella allegata n. 5.

(*f*) In conformità al punto 25 del dispositivo del piano sanitario, l'utilizzazione delle somme è subordinata alle decisioni da assumere al livello centrale in merito ai presidi e servizi multinazionali a rilievo interregionale (compresi gli Istituti zooprofilattici). La entità delle somme finalizzate a tale impiego è desumibile dal prospetto n. 25 del procedimento di determinazione degli aggregati di spesa del Fondo sanitario nazionale, allegato al piano sanitario nazionale.

(*g*) Determinato per differenza: colonna 5 meno colonna 6 e 7.

TABELLA 2

SPESA IN CONTO CAPITALE - ANNO 1980
(in milioni di lire)

REGIONI	Costruzioni di posti letto ospedalieri	Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico	Altri investimenti (1)	Totale
Piemonte		7.733,333	18.026,667	25.760,000
Valle d'Aosta		160,000	506,667	666,657
Liguria		3.200,000	6.480,000	9.680,000
Lombardia		15.200,000	35.840,000	51.040,000
Provincia di Trento		720,000	1.573,333	2.293,333
Provincia di Bolzano		720,000	1.813,333	2.533,333
Veneto		7.360,000	14.666,667	22.026,667
Friuli-Venezia Giulia		2.106,667	4.240,000	6.346,667
Emilia-Romagna		6.720,000	14.986,667	21.706,667
Marche		2.400,000	4.773,333	7.173,333
Toscana		6.106.667	13.520,000	19.626,667
Umbria		1.360,000	3.066,667	4.426,667
Lazio		7.680,000	22.186,667	29.866,667
Campania	40.560,000	6.400,000	27.493,333	74.453,333
Abruzzo		2.080,000	4.906,667	6.986,667
Molise	5.546,667	400,000	1.733,333	7.680,000
Puglia		6.560,000	15.733,333	22.293,333
Basilicata	7.973,333	720,000	3.120,000	11.813,333
Calabria	20.746,667	2.240,000	11.013,333	34.000,000
Sicilia		6.880,000	23.040,000	29.920,000
Sardegna		2.106,667	7.599,999	9.706,666
Totali	74.826,667	88.853,334	236.319,999	400.000,000

(1) Le somme saranno assegnate tenendo presenti le indicazioni dei piani sanitari regionali, o, in mancanza, le indicazioni di eventuali programmi provvisori deliberati dalle regioni.

Non sono indicati 46 miliardi relativi agli investimenti riguardanti i servizi e i presidi multinazionali a utenza interregionale perché per la loro assegnazione dovranno osservarsi le procedure di cui al punto 25, lettere *a)* e *b)* al punto 87, lettera *d)* del dispositivo del piano sanitario nazionale.

SPESA STORICA PROIETTATA AL 1980

(in milioni

REGIONI	Profilassi e vigilanza igienica	Spese accentrate da ripartire	Medicina generale	Farmaceutica	Ospedaliera	Specialistica extra ospedaliera	Altre prestazioni	Spese generali ed organizzative	Spese delle Regioni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Piemonte	56.199,2	10.890,3	86.782,4	194.175,1	667.049,4	54.171,8	20.238,9	32.494,1	7.264,2
Valle d'Aosta	1.392,1	276,6	2.536,5	4.873,3	15.922,3	1.744,0	589,6	1.415,6	538,9
Lombardia	111.627,1	21.583,4	176.571,4	393.670,7	1.390.258,0	144.706,9	36.049,7	61.371,0	3.658,9
Provincia di Bolzano . .	7.053,4	1.039,0	9.170,7	17.972,5	72.302,4	7.169,7	3.731,0	2.842,0	151,1
Provincia di Trento . . .	15.321,4	1.070,3	9.346,5	19.009,0	103.937,9	5.278,7	3.341,5	7.783,0	—
Veneto	57.848,8	10.479,0	85.981,3	185,982,7	858.892,0	59.272,5	28.177,2	33.417,0	73,0
Friuli-Venezia Giulia . . .	39.940,5	2.999,2	24.628,2	53.666,2	264.457,8	22.927,0	8.231,7	13.517,4	—
Liguria	18.007,3	4.430,2	37.875,4	80.270,4	327.467,0	45.982,3	10.025,6	21.869,5	1.193,7
Emilia-Romagna	64.829,7	9.524,2	78.440,2	170.436,7	735.978,5	69.270,6	40.443,1	38.215,5	3.249,3
Toscana	76.508,6	8.636,7	71.894,6	156.509,6	629.365,2	74.995,5	25.530,9	37.227,3	11.752,8
Umbria	15.453,6	1.940,9	15.594,0	34.644,3	126.391,8	16.135,8	4.592,1	8.742,2	1.433,2
Marche	19.799,8	3.393,6	27.666,9	60.500,5	250.913,1	23.130,0	9.805,9	14.326,1	—
Lazio	45.265,3	12.181,8	99.890,9	220.666,8	1.117.941,5	163.409,1	28.557,2	43.245,5	1.691,0
Abruzzo	13.072,7	2.984,7	23,892,9	50.925,8	185.756,3	22.975,3	4.284,9	12.216,2	1.219,6
Molise	3.854,1	800,9	5.719,9	13.070,0	30.074,1	4.358,5	825,8	3.604,3	2.525,5
Campania	67.715,9	13.170,3	105.706,5	234.843,1	687.350,3	130.410,9	22.618,3	46.378,9	6.640,9
Puglia	57.346,9	9.485,7	76.959,5	171.889,9	525.081,8	67.485,3	16.045,6	30.502,3	1.119,5
Basilicata	8.312,8	1.491,1	11.449,1	25.848,0	64.208,7	7.312,3	2.096,6	4.942,6	7.221,9
Calabria	25.696,7	4.990,6	40.441,0	90.001,6	206.888,4	32.081,0	7.322,5	16.795,5	5.101,9
Sicilia	94.335,0	12.059,2	97.905,2	218.199,5	489.009,1	106.670,2	18.511,4	46.503,7	495,9
Sardegna	26.342,0	3.872,2	31.007,0	69.162,6	210.050,3	24.984,9	6.270,8	14.371,0	24.495,4
ITALIA . . .	826.422,9	137.300,0	1.119.460,1	2.466.318,3	8.959.305,9	1.084.472,3	297.290,3	491.780,7	79.826,7

TABELLA 3

ALLARGATA A TUTTA LA POPOLAZIONE

di lire)

Totale	Poste correttive	Totale escluse poste correttive	Spesa totale rettificata	Differenza 13 — 12	1/6 della differenza	Totale 12 + 15	Integrazione regionale 2,50%	Strutture e servizi multiz. ad utenza interregionale	Complesso integrazione 17 + 18	Totale 16 + 19	Costo medio per abitante
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.129.265,4	20.835,6	1.108.429,8	1.177.331,0	+ 68.901,2	+ 11.483,5	4.119.913,3	30.100	3.921	34.021	1.153.934,3	254.865
29.298,9	217,5	29.081,4	34.367,6	+ 5.286,2	+ 881,0	29.962,4	800	47	847	30.809,4	267.421
2.339.497,1	46.589,2	2.292.907,9	2.340.984,6	+ 48.078,5	+ 8.013,1	2.500.921,0	59.800	6.480	66.280	2.367.201,0	263.652
121.431,8	1.460,5	119,971,3	113.602,8	— 6.368,5	— 1.061,4	118.909,9	2.900	211	3.111	122 020,9	282.160
165.088,3	1.662,1	163.426,2	123.399,9	— 40.026,3	— 6.671,1	156.755,1	3.000	110	3.110	159.865,1	359.295
1.320.123,5	35.452,8	1.284.670,7	1.164.650,2	— 120.020,5	— 20.003,4	1.264.667,3	29.000	2.790	31.790	1.296.457,3	297.545
430.368,0	8.081,0	422.287,0	332.744,8	— 89.542,2	— 14.923,7	407.363;3	8.300	927	9.227	416.590,3	333.960
547.121,4	5.609,8	541.511,6	498.768,8	— 42.742,8	— 7.123,8	534.387,8	12.300	2.230	14.530	548.917,8	298.013
1.210.387,8	23.226,2	1.187.161,6	1.061.729,2	— 125.432,4	— 20.905,4	1.166.256,2	26.400	4.032	30.432	1.196.688,2	302.218
1.092.421,2	76.031,3	1.016.389,9	995.311,4	— 21.078,5	— 3.513,1	1.012.876,8	23.900	2.877	26.777	1.039.653,8	289.479
224.927,9	5.276,6	219.651,3	221.210,3	+ 1.559,0	+ 259,8	219.911,1	5.400	811	6.211	226.122,1	280.231
409.535,9	22.140,9	387.395,0	372.886,6	— 14.508,4	— 2.418,1	384.976,9	9.400	1.280	10.680	395.656,9	280.318
1.732.849,1	4.008,0	1.728.841,1	1.281.409,2	— 447.431,9	— 74.572,0	1.654.269,1	33.700	5.262	38.962	1.693.231,1	334.328
317.328,4	—	317.328,4	331.713,4	+ 14.385,0	+ 2.397,5	319.725,9	8.300	1.109	9.409	329.134,9	265.258
64.833,1	4,9	64.828,2	88.430,6	+ 23.622,4	+ 3.937,1	68.765,3	2.200	245	2.445	71.210,3	214.112
1.314.835,1	1.033,9	1.313.801,2	1.491.396,7	+ 177.595,5	+ 29.599,3	1.343.400,5	36.500	2.913	39.413	1.382.813,5	252.518
955.916,5	36.034,5	919.882,0	1.044.867,0	+ 124.985,0	+ 20.830,8	940.712,8	26.300	1.879	28.179	968.891,8	245.646
132.883,2	1.894,1	130.989,1	161.304,8	+ 30.315,7	+ 5.052,6	136.041,7	4.100	3.966	8.066	144.107,7	232.271
429.319,2	2.144,9	427.174,3	550.929,0	+ 123.754,7	+ 20.625,8	447.800	13.800	899	14.699	462.499,1	222.914
1.083.689,2	1.989,7	1.081.699,5	1.318.564,0	+ 236.864,5	+ 39.477,4	1.121.176,9	33.400	4.516	37.916	1.159.092,9	231.161
411.056,2	2.716,2	408.340,0	460.145,6	+ 51.814,6	+ 8.635,8	416.975,8	10.700	1.375	12.075	429.050,8	266.572
15.462.177,2	296.409,7	15.165.767,5	15.165.767,5			15.165.769,2	380.300	47.880	428.180	15.593.949,2	273.170

TABELLA 4

SPESA ENTI DI CUI SONO STATE PROROGATE LE FUNZIONI, DA DETRARRE DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE

REGIONI	E.N.P.I.	A.N.C.C.	C.R.I.	Casse marittime meridionali	Cassa marittima Adriatica	Cassa marittima Tirrena	Totale generale
Piemonte	3.269,300	1.575,800	2.094,792				6.939,892
Valle d'Aosta	324,400		172,013				496,413
Liguria	3.944,600	614,400	720,133			9.361,949	14.641,082
Lombardia	8.885,200	4.276,000	4.928,103				18.089,303
Provincia di Trento	729,200		412,596				1.141,796
Provincia di Bolzano			495,079				495,079
Veneto	3.412,700	1.818,100	1.105,627				6.336 427
Friuli-Venezia Giulia	1.536,000	533,400	1.345.706		4.840,620		8.255,726
Emilia-Romagna	5.261,500	1.412.300	3.763.939				10.437,739
Marche	2.374,700	459,600	694,652				3.528,952
Toscana	5.454,300	1.139,200	1.499,555				8.093,055
Umbria	1.648,200	232,100	346,986				2.227,286
Lazio	9.690,400	873,600	3.411,161	333,3			14.308,961
Campania	7.351,600	632,900	1.905,480	7.894,9			17.784,880
Abruzzo	1.409,900	221,100	530,916				2.161,516
Molise	331,800						331,800
Puglia	3.202,300	646,200	795,359	3.162,0			7.805,859
Basilicata	250,600		77,271				327,871
Calabria	1.369,400	222,200	215,457	437,7			2.244,757
Sicilia	3.899,700	845,800	1.817,816	6.085,1			12.648,416
Sardegna	1.488,300	402,500	314,882	458,6			2.664,282
Totali	**65.834,100**	15.905,200	**26.647,123**	**18.372,1**	4.840,620	9.361,949	**140.961,092**

TABELLA 5

FONDO PER ATTIVITA' INNOVATIVE

(in milioni di lire)

REGIONI	Somme assegnate pari al 2,5%	Di cui vincolato a impieghi finalizzati				A disposizione 40%
		Formazione e riqualificazione personale 20%	Progetti obiettivo 20%	Educazione sanitaria 10%	Ricerca finalizzata 10%	
Piemonte	30.100	6.020	6.020	3.010	3.010	12.040
Valle d'Aosta	800	160	160	80	80	320
Lombardia	59.800	11.960	11.960	5.980	5.980	23.920
Provincia di Bolzano	2.900	580	580	290	290	1.160
Provincia di Trento	3.000	600	600	300	300	1.200
Veneto	29.000	5.800	5.800	2.900	2.900	11.600
Friuli-Venezia Giulia	8.300	1.660	1.660	830	830	3.320
Liguria	12.300	2.460	2.460	1.230	1.230	4.920
Emilia-Romagna	26.400	5.280	5.280	2.640	2.640	10.560
Toscana	23.900	4.780	4.780	2.390	2.390	9.560
Umbria	5.400	1.080	1.080	540	540	2.160
Marche	9.400	1.880	1.880	940	940	3.760
Lazio	33.700	6.740	6.740	3.370	3.370	13.480
Abruzzo	8.300	1.660	1.660	830	830	3.320
Molise	2.200	440	440	220	220	880
Campania	36.500	7.300	7.300	3.650	3.650	14.600
Puglia	26.300	5.260	5.260	2.630	2.630	10.520
Basilicata	4.100	820	820	410	410	1.640
Calabria	13.800	2.760	2.760	1.380	1.380	5.520
Sicilia	33.400	6.680	6.680	3.340	3.340	13.360
Sardegna	10.700	2.140	2.140	1.070	1.070	4.280
ITALIA	380.300	76.060	76.060	38.030	38.030	152.120

(4582)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Avviso di rettifica

Nell'elenco allegato alla deliberazione 27 marzo 1980 relativa alla individuazione delle aree insufficientemente sviluppate del centro nord ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1980, vanno apportate le seguenti rettifiche:

pag. 3384, regione Piemonte, area 1, devono leggersi:
« Entracque », anzichè « Entraque »;
« Cella Monte », anzichè « Cellamonte »;
« Calliano », anzichè « Caliano »;
« Rocca Ciglié », anzichè « Roccaciglié »;
« Bognanco », anzichè « Bonianco »;
« Ingria », anzichè « Ingra »;
« Salbertrand », anzichè « Salabertrand »;

pag. 3385, regione Piemonte, area 1, devono leggersi:
« Costanzana », anzichè « Costanza »;
« Cravagliana », anzichè « Gravagliana »;
« Torrazzo », anzichè « Torrazza »;

pag. 3385, regione Piemonte, area 3, deve leggersi:
« Monteu Roero », anzichè « Monte Roero »;

pag. 3385, regione Piemonte, comuni singoli, deve leggersi:
« Borghetto Borbera », anzichè « Borghetto Barbera »;

pag. 3385, regione Valle d'Aosta, area 3, deve leggersi:
« Montjovet », anzichè « Monjovet »;

pag. 3385, regione Lombardia, area 2, deve leggersi:
« Val Masino » anzichè « Valmasino »;

pag. 3386, regione Lombardia, area 7, deve leggersi:
« Provincia di Mantova » anzichè « Provincia di Cremona per i comuni di Barbariga, Borgo S. Giacomo, Brandico, Corzano, Longhena, Mairano, Milzano, Offlaga, Pontevico, S. Gervasio, S. Paolo, Verolavecchia (solo ampliamento) e Villachiara »;

pag. 3386, regione Lombardia, area 8, deve leggersi:
« Cergnago », anzichè « Cergnano »;
« Velezzo L. », anzichè « Velezzo »;

pag. 3386, regione Lombardia, area 9, deve leggersi:
« Ponte Nizza », anzichè « Pontenizza »;

pag. 3386, regione Lombardia, area 10, deve leggersi:
« Cavenago d'Adda », anzichè « Cavenago »;

pag. 3388, regione Liguria, area 2, deve leggersi:
« Montalto Ligure », anzichè « Montaldo »;

pag. 3388, regione Liguria, area 6, deve aggiungersi:
« Provincia di Savona »;

pag. 3389, regione Emilia-Romagna, area 12, deve leggersi:
« Santa Sofia (solo ampliamento) » anzichè « Santa Sofia »; deve aggiungersi « Tredozio (solo ampliamento) »;

pag. 3389, regione Toscana, area 3, deve leggersi:
« Carreggine (solo ampliamento) », anzichè « Carreggine »;

pag. 3390, regione Toscana, area 20, deve leggersi:
« Provincia di Siena », anzichè « Provincia di Grosseto per il comune di Piancastagnaio »;

pag. 3391, regione Marche, area 8, deve leggersi:
« Provincia di Macerata », anzichè « Provincia di Ancona »;

pag. 3391, regione Lazio, area 4, deve leggersi:
« Provincia di Viterbo », anzichè « Provincia di Roma per il comune di Tarquinia »;

pag. 3391, regione Lazio, area 5, deve leggersi:
« Vicovaro », anzichè « Vicovaro e Zagarolo ».

(4665)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Galliera, Lugo, Granarolo e Castelbolognese

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 11 marzo 1980, n. 928 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 2868/2453 nella seduta del 2 aprile 1980): comune di Galliera (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 8 agosto 1978, n. 113);

deliberazione 11 marzo 1980, n. 929 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 2869/2454 nella seduta del 2 aprile 1980): comune di Lugo (Ravenna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 20 giugno 1978, n. 252);

deliberazione 11 marzo 1980, n. 930 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 2870/2455 nella seduta del 2 aprile 1980): comune di Lugo (Ravenna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 22 marzo 1979, n. 128);

deliberazione 11 marzo 1980, n. 931 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 2871/2456 nella seduta del 2 aprile 1980): comune di Granarolo (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 12 dicembre 1978, n. 155);

deliberazione 25 marzo 1980, n. 1028 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3355/2764 nella seduta del 15 aprile 1980): comune di Castelbolognese (Ravenna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 13 settembre 1979, n. 197).

(4537)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Olgiate Molgora e Parabiago

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 18 marzo 1980, n. 30210: comune di Olgiate Molgora (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 luglio 1977, n. 49 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 8 gennaio 1978, n. 2 e 18 febbraio 1978, n. 9);

deliberazione 2 aprile 1980, n. 30584: comune di Parabiago (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 marzo 1979, n. 1 e successive e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 2 agosto 1979, n. 147).

(4690)

Varianti al programma di fabbricazione del comune di Pero

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicata. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 11 aprile 1980, n. 696: comune di Pero (Milano).

(4691)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Padova (rettifica)

Il primo comma dell'avviso relativo al concorso a posti di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi di Padova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 3 maggio 1980, è sostituito dal seguente:

« Sono indetti pubblici concorsi a dieci posti di operaio di terza categoria (comuni) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, per le esigenze dell'Università degli studi di Padova, compresa la sede distaccata di Verona, per i seguenti mestieri e servizi:

un posto di falegname;
un posto di elettricista (circuitista elettrico);
otto posti di manovale (per lavori di trasporto di materiali o di pulizia).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

La graduatoria, ai sensi dell'art. 7 della legge 13 maggio 1975, n. 157, verrà formata mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali degli aspiranti e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica alla quale concorrono. Coloro che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui al presente avviso, dovranno produrre distinte domande ».

(4707)

MINISTERO DELLA DIFESA

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (VASCA NAVALE)

Concorso pubblico, per esami, a due posti di agente tecnico-professionale

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di agente tecnico-professionale.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Per il predetto concorso i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato agli interessati dagli uffici dell'istituto in via Corrado Segre, 60, Roma.

(4589)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a settantaquattro posti di disegnatore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

La prova scritta del concorso, per esami, a settantaquattro posti di disegnatore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 27 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 22 gennaio 1980, avrà luogo il giorno 16 luglio 1980, alle ore otto, nelle sedi e nei locali seguenti:

Bari: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza delle regioni Puglia, Basilicata e Calabria, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola « G.B. Ferri », corso V. Emanuele n. 112, Bari, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E;

presso la scuola « Melo da Bari », via Maggiore Turitto, Bari, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Catania: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza della regione Sicilia, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media statale « Dante Alighieri », via Cagliari, Catania, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

presso la scuola media statale « Antonio Meucci », via Sabato Martelli Castaldi, Catania, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: M, N, O, P, Q, R;

presso la scuola media statale « Vincenzo Bellini », via Messina n. 438, Catania, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Roma:

presso il palazzo degli esami, via G. Induno, n. 4, Roma, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso al Ministero e alla intendenza di finanza di Roma;

presso il palazzo dei Congressi - E.U.R., piazzale Kennedy, Roma, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e alle intendenze di finanza delle regioni Abruzzo, Campania, Marche, Molise, Toscana, Umbria e Sardegna.

Verona:

presso la fiera di Verona, piazzale del Lavoro n. 8 - Z.A.I., per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza delle regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

(4696)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Foroni Paolo, nato a Genova il 3 luglio 1946	punti	100	su 100
Giovannini Enzo, nato a Trieste il 7 aprile 1945	»	100	»
Sciuto Vita, nato a Roma il 5 giugno 1947	»	98	»
Vinciguerra Valerio Maria, nato a Taranto il 3 ottobre 1948	»	98	»
Bartoli Franco, nato a Torino il 19 giugno 1947	»	97	»
Benedettini Giuseppe Raimondo, nato a New York il 10 settembre 1946	»	97	»

Monti Giuseppe, nato a Rimini il 19 marzo 1948	punti 97	su 100
Penne Alessandro, nato a Trieste il 29 marzo 1947	» 97	»
Siotto Pintor Paolo, nato a Cagliari il 1° aprile 1947	» 97	»
Tassinari Giorgio, nato a Ferrara il 20 gennaio 1947	» 97	»
Crestani Armando, nato a Zugliano il 10 gennaio 1944	» 96	»
Criscito Marco, nato a Varese il 6 novembre 1947	» 96	»
Fiorentino Andrea, nato a Roma il 22 settembre 1947	» 96	»
Galantino Giorgio, nato a Foggia l'11 settembre 1948	» 96	»
Assetto Vincenzo, nato a Torino il 25 novembre 1945	» 95	»
Böhm Elisabetta, nata a Marostica il 9 novembre 1947	» 95	»
D'Aniello Armando, nato a Eboli il 13 ottobre 1946	» 95	»
Rossi Roberto, nato a Novi Ligure il 23 novembre 1947	» 95	»
Rossini Luigi, nato a Roma il 10 settembre 1948	» 95	»
Testone Ignazio, nato a Sciacca il 4 febbraio 1948	» 95	»
Casu Luisella, nata a Sassari il 13 aprile 1944	» 94	»
Nuti Alessandro, nato a Siena il 24 settembre 1945	» 94	»
Vacca Nino Bixio, nato a Monteroni di Lecce il 10 luglio 1946	» 94	»
Caprioglio Giancarlo, nato a Mestre il 19 ottobre 1945	» 93	»
Mele Alessandro, nato ad Aversa l'11 febbraio 1948	» 92	»
Perrone Salvatore, nato a Leverano il 1° gennaio 1947	» 92	»
Di Antonio Antonio, nato a Nereto il 12 giugno 1943	» 90	»
Primiceri Oreste, nato a Casarano il 22 gennaio 1947	» 90	»
Sorcinelli Rolando, nato a Cagliari il 28 marzo 1947	» 90	»
Cavedaschi Fausto, nato a Parma l'8 dicembre 1947	» 88	»
Polito Ennio, nato a Vibonati il 20 dicembre 1947	» 88	»
Berruti Giuseppe, nato a Moncalvo il 15 luglio 1946	» 87	»
Giunta Giovanna, nata a Novara il 7 dicembre 1946	» 86	»
Gracis Gian Paolo, nato a Verbania il 19 gennaio 1945	» 86	»
Motolese Edoardo, nato a Martina Franca il 23 marzo 1947	» 86	»
Amici Claudio, nato a Correggio il 18 settembre 1944	» 84	»
Barile Nicola, nato a Barletta il 22 agosto 1946	» 84	»
Bonanno Nunzio, nato a Messina l'11 maggio 1948	» 84	»
Di Lauro Raffaello, nato a Napoli il 22 febbraio 1947	» 84	»
Frugoli Cesare, nato a Lucca il 23 maggio 1947	» 84	»
Bongiorno Vittorio, nato a Napoli il 23 gennaio 1948	» 82	»
Calabrese Alessio, nato a Fiamignano il 18 maggio 1944	» 82	»
Ciccolo Angelo, nato a Messina il 18 agosto 1943	» 82	»
Lambertucci David, nato a Treia il 23 febbraio 1946	» 82	»
Perotto Marco, nato a Torino il 28 dicembre 1945	» 82	»
Maida Ugo Rosario, nato a Donnici il 28 luglio 1947	» 80	»
Piazzolla Carlo, nato a Barletta il 12 febbraio 1947	» 80	»
Romagnosi Girolamo, nato a Mazara del Vallo il 15 luglio 1947	punti 80	su 100
Spessot Giuseppe, nato a Cormons il 18 settembre 1947	» 80	»
Brunetti Pierri Guido, nato a Squinzano il 12 luglio 1943	» 78	»
Caselli Maurizio, nato a Roma il 7 luglio 1948	» 78	»
Fronterrè Aldo, nato a Ragusa il 5 aprile 1948	» 78	»
Lucisano Giuseppe, nato a Villa S. Giovanni il 15 marzo 1948	» 78	»
Rapisarda Antonio, nato a Catania il 1° aprile 1948	» 78	»
Todarello Domenico, nato a Ferruzzano il 7 maggio 1945	» 78	»
Trojano Brunello, nato a Roma il 5 agosto 1945	» 77	»
Chiriacò Dario, nato a Roma il 24 settembre 1947	» 76	»
D'Elia Ciro, nato a Salerno il 5 gennaio 1934	» 75	»
Mastroberti Adriano, nato a S. Angelo le Fratte il 16 febbraio 1938	» 75	»
Starnotti Lorenzo, nato a Firenze il 21 maggio 1945	» 73	»
Burruano Giuseppa, nata a Potenza il 28 giugno 1945	» 70	»
Martinelli Roberto, nato a Velletri il 9 maggio 1941	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(4595)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso vacante nel comune di Porto Empedocle.

Il veterinario provinciale informa che con decreto 28 aprile 1980, n. 475, è stato prorogato al 30 agosto 1980 il termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso vacante nel comune di Porto Empedocle, indetto con decreto n. 143 del 7 febbraio 1980.

(4563)

OSPEDALE « F. JAIA » DI CONVERSANO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Conversano (Bari).

(1612/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di medico responsabile con qualifica di primario di centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico responsabile con qualifica di primario di centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(1621/S)

OSPEDALE « MASSALONGO » DI TREGNAGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Tregnago (Verona).

(1622/S)

OSPEDALE « LUINI CONFALONIERI » DI LUINO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Luino (Varese).

(1617/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di primario del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(1615/S)

ISTITUTO CLINICO PER LE MALATTIE DELLA BOCCA « A. BERETTA » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente radiologo del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo del servizio di radiologia presso il centro stomatologico « A. Beretta » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bologna.

(1613/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro-Urbino).

(1623/S)

ISTITUTO DI ONCOLOGIA « SANTI CURRO' » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente di anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anatomia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(1618/S)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorso ad un posto di primario di medicina lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(1619/S)

OSPEDALE « S. CROCE » DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

(1620/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI SORRENTO

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sorrento (Napoli).

(1616/S)

OSPEDALE «G. CECCARINI» DI RICCIONE

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Riccione (Forlì).

(1614/S)

OSPEDALE « L. P. DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(1627/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801320)